

Descrizione del servizio



Il funzionario incaricato dal Sindaco autentica la firma sugli atti e sulle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi (pegno, ipoteca), esclusi i casi in cui il bene è dato in donazione (in questo caso è necessario rivolgersi ad un notaio). In sede di autentica di firma non viene effettuata alcuna valutazione circa il contenuto dell'atto. L'incaricato attesta solo che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona.

Dal 5 ottobre 2015 è stato introdotto il nuovo Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) che sostituisce il Certificato di proprietà cartaceo (CDP). Sul CDPD il Comune **non può effettuare l'autentica di firma** anche se lo stesso è predisposto su supporto cartaceo dagli Uffici PRA/ACI o da Agenzie di pratiche auto abilitate (Sportello Telematico dell'Automobilista) in quanto è un documento con origine digitale come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 590/2019.

Il D.lgs. n. 98/2017, entrato in vigore dal 1° gennaio 2020, prevede l'introduzione del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) del veicolo, in sostituzione della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà del veicolo (CDP o CDPD). Per i veicoli dotati di DU, essendo privi di CDP, **il trasferimento di proprietà non può essere effettuato in Comune.**

Informazioni utili su come fare il passaggio di proprietà dell'auto sono reperibili sul sito dell'ACI: <http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto.html>

Cosa deve consegnare e/o quali informazioni deve fornire l'utente



- Documento su cui autenticare la firma (CDP o dichiarazione di vendita)
- Documento attestante i poteri di firma nel caso di persona giuridica (visura camerale) o procuratore (procura)
- Un documento di identità valido
- Marca da bollo telematica secondo importo vigente

Casi particolari



- Trasformazione e variazione di ragione/denominazione sociale: se il CF dell'azienda è rimasto invariato, è possibile effettuare la dichiarazione di vendita sul "vecchio" CDP citando nell'autentica l'attuale e la precedente denominazione/ragione sociale della parte venditrice (es. Società Alfa S.p.A. già Società Alfa S.r.l.). E' necessario esibire l'atto societario depositato presso il Registro delle imprese in copia conforme all'originale in bollo o in fotocopia con allegata la dichiarazione sostitutiva attestante la conformità della copia all'originale da cui risulti la variazione/trasformazione avvenuta. La suddetta documentazione dovrà essere allegata dal nuovo acquirente al PRA al momento della trascrizione al fine di consentire agli Uffici Provinciali le verifiche del caso.
- Variazione di nome o cognome: in caso di vendita di veicoli intestati ad una persona fisica che ha cambiato nome o cognome, prima di procedere alla vendita, deve essere effettuata presso gli enti competenti la rettifica dei dati. Se il

venditore è in grado di dimostrare la variazione del proprio nome o cognome con apposito provvedimento è possibile fare la dichiarazione di vendita anche nel certificato di proprietà con i vecchi dati, menzionando il provvedimento di rettifica dati

- Smarrimento certificato di proprietà o foglio complementare: nel caso di indisponibilità del CDP per furto o smarrimento, il venditore può produrre una dichiarazione **unilaterale** di vendita allegando la copia della denuncia di smarrimento o furto. Anche per la trascrizione al PRA dovrà essere allegata tale denuncia.

Riferimenti normativi



Art 7 D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248; D.lgs n. 98/2017; Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 72/2019; Sentenza del Consiglio di Stato n. 590/2019

Settore competente



PuntoSi - Archivio - Protocollo - Comunicazione

Tempo massimo di erogazione



Immediato

Operazioni di front office



Accertamento dell'identità

Persona fisica: documento di riconoscimento valido (carta d'identità, patente, passaporto, permesso di soggiorno)

Persona giuridica: verificare la qualità di legale rappresentante e i poteri di firma (ordinaria/straordinaria amministrazione) attraverso la documentazione di nomina:

- statuto, atto costitutivo, delibera societaria
- visura Camera di Commercio (validità 6 mesi)
- Procura generale: verificare la nomina attraverso la fotocopia della procura
- Procura speciale in originale: verificare la nomina attraverso l'originale della procura. Se la procura speciale riguarda la vendita di più mezzi effettuata in momenti diversi, l'originale verrà presentato solo la prima volta, mentre successivamente il procuratore presenterà una fotocopia della procura e dovrà essere indicato nel nuovo atto di vendita che l'originale della procura è stato allegato al precedente atto di vendita identificato da data ed eventuali estremi di repertorio. Nell'autentica di firma dovrà essere indicato che il soggetto agisce in qualità di procuratore speciale del venditore di cui dovranno essere riportati i dati identificativi.

Tipologie di documenti di vendita

Auto munite di foglio complementare: (veicoli immatricolati prima del 1993) la dichiarazione di vendita deve essere redatta con atto separato sul quale devono essere riportati i dati del venditore, dell'acquirente, la targa del mezzo, il prezzo di vendita, la data. Autenticare la firma del venditore.

Auto munite di Certificato di Proprietà (CDP): (veicoli immatricolati dopo il 1993): l'autentica di firma del venditore va fatta sul retro del certificato.

Auto munite di Certificato di Proprietà Digitale (CDPD): **NON è possibile effettuare la dichiarazione di vendita in Comune.**

Auto intestata a più persone: per la vendita è necessaria la firma di tutti gli intestatari effettuata anche in momenti diversi (i 60 giorni per la richiesta di trascrizione al PRA si contano dalla data dell'ultima firma autenticata). Se non è sufficiente lo spazio del certificato di proprietà aggiungere un foglio bianco allo stesso con timbro di congiunzione e autenticare la firma degli altri intestatari sul foglio aggiunto.

Vendita da parte di soggetto proprietario ma non intestatario al PRA (art 2688 c.c): la dichiarazione di vendita deve essere redatta con atto separato in cui il venditore, oltre ad indicare i propri dati, i dati dell'acquirente, la targa del mezzo ed il prezzo di vendita, deve indicare di essere proprietario ma non intestatario al PRA del veicolo. Autenticare la firma del venditore.

Vendita con patto di riservato dominio (vendita su condizione): la dichiarazione è redatta con atto separato in forma bilaterale in quanto oltre a contenere la dichiarazione di vendita espressa dal venditore deve contenere l'accettazione dell'acquirente. Autenticare la firma sia del venditore che dell'acquirente.

Mortis causa: nel caso l'intestatario del mezzo sia deceduto tutti gli eredi devono firmare l'atto in cui oltre ad accettare l'eredità dichiarano di disporre del bene o intestandoselo o vendendolo ad uno di loro o ad un terzo. Se uno degli eredi è un minore deve essere allegata alla dichiarazione di vendita una dichiarazione del giudice tutelare e deve essere specificato chi firma per conto del minore. **Non può essere autenticata in Comune la sola dichiarazione di accettazione dell'eredità.**

Rettifica della dichiarazione di vendita: in caso di errore nella dichiarazione di vendita può essere redatto un altro atto con la rettifica del primo autenticando nuovamente la firma del dichiarante, ovvero è necessario correggere la dichiarazione (da parte dello stesso funzionario che ha redatto l'atto) interlineando le parole errate e apponendo in calce una postilla con la/le parole esatte nel modo seguente: "la/le parola/le interlineata/te è/sono annullata/te ed è/sono sostituita/te come segue:" Seguirà apposizione del timbro tondo, timbro funzionario, firma e data.

Costituzione di diritti di garanzia

Ipoteca legale: solitamente viene fatta su auto nuove (quindi non passa per il comune) e il veicolo viene dato a garanzia del pagamento dello stesso. La dichiarazione può essere anche solo di costituzione di ipoteca o contemporaneamente anche di vendita. Deve essere redatta con atto separato e si deve autenticare la firma dell'acquirente (debitore) nel caso di costituzione di ipoteca, e di entrambi nel caso che, oltre alla costituzione di ipoteca, si realizzi anche la vendita.

Ipoteca convenzionale: il veicolo viene dato a garanzia di qualche altro debito. La dichiarazione deve essere costituita con atto separato e deve essere bilaterale; si autentica la firma del creditore e del debitore.

Per ulteriori casistiche non previste nella presente scheda e per utilizzare i relativi moduli predisposti dall'ACI di Padova, accedere ai seguenti indirizzi:

a) per i moduli:

<http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/autocertificazione/modulistica.html>

b) per il manuale:

https://www.aci.it/fileadmin/documenti/notizie/All_circolare_1524_17_6_2019.pdf

Accesso al servizio

Dopo aver accertato l'identità del dichiarante verificare la completezza e correttezza formale dell'atto presentato a seconda delle diverse tipologie su esposte:

- richiedere l'apposizione della firma;
- compilare il riquadro "autentica firma" con i dati anagrafici completi del venditore, gli estremi del documento di riconoscimento, e in caso di società/ditte specificare il titolo (es. legale rappresentante) e il mezzo di verifica dello stesso (es. "come da visura camerale del..."); barrare nei diversi punti la voce "notaio" e "repertorio", indicando il luogo e la data, il nome del pubblico ufficiale incaricato e apporre la firma per esteso;
- nelle dichiarazioni redatte su atto separato procedere all'autentica mediante apposizione dell'apposito timbro che va completato con il nome e cognome del funzionario incaricato, gli estremi del documento d'identità del sottoscrittore, la tipologia di dichiarazione contenuta nell'atto e la data. Apporre timbro tondo e firma per esteso.
- applicare l'imposta di bollo telematica secondo l'importo vigente fornita dall'utente;
- applicare i diritti di segreteria pari a € 0,50 e riscuotere l'importo dovuto con strumenti elettronici;
- fare fotocopia dell'atto su cui è stata autenticata la firma, del documento di riconoscimento del sottoscrittore e dell'eventuale documento utilizzato per la verifica dei poteri per l'archiviazione.

Operazioni non di front office



Archiviare le fotocopie della dichiarazione e dei documenti di riconoscimento in ordine alfabetico e cronologico per anno di autentica.

Attività di Back Office	Resp.	Inform./Docum. Input	Inform./Docum. Output	Controlli e Approvazioni
Al termine dell'anno comunicazione a PO competente dei dati quantitativi sulle autentiche effettuate	RPR	Copie dichiarazioni archiviate	Comunicazione	---